

ATTO N. DD 450

DEL 03/02/2023

Rep. di struttura DD-UA3 N. 122

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITA' 1**

OGGETTO: S.P. n. 36 di “Salassa” dal Km. 1+520 - 3+200, in traversa interna del Comune di Pertusio. Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito per delimitazione di area di cantiere (Pratica n. 106118 Nulla osta n. 249 del 3.1.2022 e modifica n. 155936 del 28.11.2022 – Infratel Italia S.p.A. - posa rete in fibra ottica).

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Torino ha rilasciato nulla – osta tecnico (rif.to **Pratica n. 106118** Nulla osta n. 249 del 3.1.2022 e modifica n. 155936 del 28.11.2022 a Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione dei lavori di posa rete in fibra ottica lungo le strade provinciali indicate in oggetto;
- a tal fine la Ditta. SITE S.p.A. delegata dal concessionario, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, in data 1.2.2023 ha richiesto la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione di area di cantiere, lungo il tratto della S.P. n. 36 di “Salassa”, oggetto di intervento, dal giorno 8.2.2023 al giorno 16.2.2023;

- Committente: Infratel Italia S.p.A.

- Ditta esecutrice delle opere: SITE S.p.A con sede in Via Regione Cravero 17/B – 10088 Volpiano (To);

- Direttore tecnico responsabile dei lavori per l’impresa è il geom. Giuseppe Tramontana tel. 3387364190;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell’area di cantiere con istituzione del limite di velocità a 30 km/h, del divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli e di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, la S.P. n. 36 di “Salassa” dal Km. 1+520 – 3+200 circa, in in traversa interna del Comune di Pertusio dal giorno 8.2.2023 al giorno 16.2.2023; dalle ore 8,00 alle ore 17,00 di tutti i giorni lavorativi e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell’Unità Operativa n. 4 geom. Domenico Tresso.

Visti:

- l’art. 5 comma 3 e l’art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui

provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

lungo il tratto stradale della S.P. n. 36 di "Salassa" dal Km. 1+520 – 3+200 circa, in in traversa interna del Comune di Pertusio, la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere con istituzione del limite di velocità a 30 km./h. e divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia e di eventuale senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, dal giorno 8.2.2023 al giorno 16.2.2023; dalle ore 8,00 alle ore 17,00 di tutti i giorni lavorativi e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

- il committente è : Infratel Italia S.p.A.
- Ditta esecutrice delle opere: SITE S.p.A con sede in Via Regione Cravero 17/B – 10088 Volpiano (To);
- Direttore tecnico responsabile dei lavori per l'impresa è il geom. G. Tramontana tel. 3387364190;

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche

di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

I soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116-122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 03/02/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-
VIABILITA' 1)

Firmato digitalmente da Matteo Tizzani